

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.23-2023/CTS

LA TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E IL PASSAGGIO DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA

di Rocco Guglielmo

(Approvato telematicamente dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 20 novembre 2023)

Abstract

Lo studio affronta le figure che possono essere utilizzate per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche alla luce della recente riforma dello sport. Vengono inoltre esaminate le varie ipotesi di "passaggio" da una all'altra forma espressamente disciplinate e la riconducibilità o meno delle stesse all'istituto della trasformazione eterogenea o omogenea.

Inoltre, viene affrontata la questione della natura e del corredo documentale necessario per il passaggio da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione sportiva dilettantistica riconosciuta, in particolare con riferimento all'attestazione dell'entità del patrimonio minimo.

Con l'occasione, e come corollario, si individua il corredo documentale necessario per attestare la consistenza del patrimonio delle associazioni sportive dilettantistiche che siano già dotate di personalità giuridica in funzione della migrazione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Indice: 1. Introduzione. 2. Cenni sulla disciplina della trasformazione. 3. Ammissibilità di trasformazioni eterogenee atipiche. 4. La nuova figura dell'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. n. 39/2021. 5. Trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica di capitali e cooperative. 6. Trasformazione da società sportiva dilettantistica ad associazione con personalità giuridica. 7. "Trasformazione" da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione con personalità giuridica e viceversa. 8. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

L'attuale disciplina in materia di sport dilettantistico trova il suo riferimento normativo nel D.Lgs. n. 36/2021, per come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022 e dal D.Lgs. n. 120/2023, il quale all'art. 6 testualmente recita:

"Art. 6. Forma giuridica.

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile;

c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante."

La disciplina va, altresì, coordinata con il D.Lgs. n. 39/2021, per come modificato dalla Legge n. 106/2021 e dal D.Lgs. n. 120/2023, che ha istituito il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nel quale dovranno iscriversi sia le società sportive sia le associazioni non riconosciute e riconosciute. Anzi per queste ultime l'art. 14 del suddetto D.Lgs. prevede che l'acquisto della personalità giuridica possa avvenire in deroga al D.P.R. n. 361/2000 mediante iscrizione nel Registro a cura del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'associazione nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo.

All'elenco dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 si aggiunge, dunque, anche la figura dell'associazione con personalità giuridica ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021.

Il sistema delineato dal legislatore con l'ultimo D.Lgs. n. 163/2022 che ha eliminato le società di persone dal novero delle forme utilizzabili (cfr. art. 6 D.Lgs. n. 36/2021) rischia, però, di essere compromesso dalla possibilità che un'impresa sociale, che come tale è di diritto un Ente del terzo settore (così art. 4 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017), possa assumere la veste di società di persone (forma ammessa dall'art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 112/2017), potendo a sua volta assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico ove eserciti tale attività.

L'esclusione delle società di persone dal novero delle forme giuridiche utilizzabili per gli enti sportivi dilettantistici, stando a quanto chiarito anche nella relazione illustrativa al D.Lgs. correttivo n. 163/2022, è fondata sulla impossibilità per tali società di accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli Enti sportivi dilettantistici. Occorrerà, pertanto, coniugare tale esclusione con l'eventuale utilizzo da parte delle imprese sociali dello schema giuridico escluso.

Altra considerazione da fare è che la riforma in materia di sport dilettantistico consente esclusivamente alle società di capitali, all'art. 8 D.Lgs. n. 36/2021, un limitato impiego degli utili ad

aumento gratuito del capitale oppure la distribuzione di dividendi ai soci, con ciò differenziando tali società dagli altri tipi utilizzabili per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche ed introducendo una lucretività attenuata fino ad ora non consentita¹.

Fatto questo doveroso inquadramento sugli schemi giuridici che possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, occorre ora chiedersi quale sia la disciplina applicabile in caso di trasformazione da uno all'altro dei tipi previsti.

Il riferimento immediato è alle norme sulla trasformazione eterogenea di cui agli artt. 2500-*septies* e ss. c.c. sulle quali, però, non vi è identità di vedute circa l'applicazione ad ipotesi non espressamente contemplate dalla legge.

2. Cenni sulla disciplina della trasformazione.

L'istituto della trasformazione è quello su cui più ha inciso la riforma del diritto societario (D.Lgs. n.6/2003). Fino al suo avvento, infatti, la trasformazione era un'operazione straordinaria riservata alle sole società, anzi il legislatore contemplava espressamente il solo passaggio da società in nome collettivo e da società in accomandita semplice a società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, sebbene nessuno dubitasse della possibilità del passaggio inverso, così come della trasformabilità "da" ed "in" società di persone e "da" ed "in" società di capitali².

L'intervento legislativo del 2003 ha, invece, mutato il quadro previgente, ampliando le norme in materia di trasformazione ed introducendo le ipotesi di trasformazione eterogenea "da" (art. 2500-*septies* c.c.) ed "in" (art. 2500-*octies* c.c.) società di capitali³.

Il nucleo fondamentale dell'istituto resta sempre il principio di continuità, codificato dall'art. 2498 c.c. ed esteso, secondo la nuova formulazione, anche ai rapporti processuali (art. 2498, c.c.: "*Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione*")⁴.

¹ Già la Legge n. 205/2017, poi abrogata dalla Legge n. 96/2018, all'art. 1 commi 353 e 354 aveva previsto che le società sportive dilettantistiche potevano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V c.c.; finalità lucretiva che era fino a quel momento preclusa per le società sportive dilettantistiche. L'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021 introduce una forma di lucretività attenuata introducendo una nuova tipologia di società di capitali che si inserisce nel nostro ordinamento giuridico come una peculiare categoria di ente societario.

² In questi termini si esprimeva la dottrina prevalente, su tutti: G.F. Campobasso, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, 2, Torino, 2002, 5° ed., p. 602 al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici sul punto, anche di tipo giurisprudenziale (v. *sub* nt 1). Sui vari tipi di statuti utilizzabili v. N. Riccardelli, *Lo Statuto delle società sportive dilettantistiche*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 3/2023, p. 1 e ss.

³ Per un'ampia disamina del percorso evolutivo dell'istituto della trasformazione eterogenea fino all'attuale dato normativo si rimanda ai numerosi commenti, tra i quali a titolo esemplificativo: G. Franch, *Commento sub artt. 2500 septies e octies c.c.*, in *Trasformazione. Fusione. Scissione*, artt. 2498-2506 *quater* a cura di L.A. Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, 2006, pp. 258 ss.; M. Sarale, *Commento sub artt. 2500 septies-2500 octies c.c.*, in *Il nuovo diritto societario, Commentario* diretto da G. Cottino–G. Bonfante–O. Cagnasso–P. Montalenti, vol. ***, Bologna 2004, pp. 2274 ss.; G. Cesaroni, *Commento sub artt. 2500 septies-2500 octies c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società, Commento sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, a cura di A. Maffei Alberti, vol. IV, Padova, 2005, pp. 2495 ss.; C.G. Corvese, *Commento sub art. 2500 septies-2500 octies c.c.*, in *La riforma delle società: Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, diretto da M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, pp. 391 ss..

⁴ La scelta legislativa di sancire la regola della continuità sottende una precisa logica economica ossia quella di evitare gli inutili costi connessi all'interruzione di un'attività che si intende continuare ad esercitare con diverse modalità ed anche per scopi diversi. In tal senso: M. Maltoni, *La disciplina generale della trasformazione*, in *La trasformazione delle società* a cura di M. Maltoni-F. Tassinari, in

Ma la previsione di alcune ipotesi di trasformazione eterogenea (su tutte quelle “da” ed “in” comunione di azienda, associazione e fondazione) impone di rivedere tale concetto, a meno di non voler ritenere che lo stesso non sia un elemento della fattispecie, bensì un mero effetto disposto dal legislatore.

Prima della riforma la trasformazione, essendo riservata alle sole società lucrative, presupponeva un’identità causale tra gli enti coinvolti, la permanenza di un’entità soggettiva distinta da quella dei soci nonché, anche e principalmente, la permanenza del profilo funzionale, ovvero della continuazione dell’attività di impresa⁵.

Ma già la giurisprudenza era intervenuta sull’istituto in esame ammettendo la legittimità della trasformazione da associazione non riconosciuta in società cooperativa e viceversa, in considerazione dell’omogeneità causale tra le due forme organizzative⁶, non sempre accompagnata da una continuità funzionale (*rectius* continuazione dell’attività d’impresa). Ed ancora, diversi provvedimenti legislativi contemplavano divieti di trasformazione nonché nuove ipotesi di trasformazioni, salvo, per queste ultime, verificare se si trattasse di veri e propri fenomeni trasformativi o di qualcos’altro⁷.

La riforma, avendo tra l’altro previsto la trasformazione “da” ed “in” comunione d’azienda e “da” ed “in” associazioni e fondazioni, ha abbandonato sia il profilo dell’identità soggettiva, sia il profilo dell’identità causale, sia infine il profilo dell’identità funzionale laddove, relativamente alle associazioni e fondazioni, non vi sia esercizio di attività d’impresa.

Alla luce di quanto detto può ritenersi che l’unico elemento oggi indispensabile per dare contenuto al principio di continuità sia quello della permanenza dell’identità del bene-azienda.

In altri termini, perché si possa configurare un’operazione come trasformazione è necessaria esclusivamente la sussistenza di una continuità patrimoniale identificata nell’azienda, quale

Notariato e nuovo diritto societario, collana diretta da G. Laurini, II ed., Milano, 2011, p. 4; A. Pisani Massamormile, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, p. 79; A. Cetra, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 4, Torino, 2007, pp. 141 ss..

⁵ Così: G. Plasmati, *La trasformazione «da» ed «in» impresa individuale o mera titolarità d’azienda*, in *Riv. not.*, 2008, p. 98.

⁶ *Ex multis*: App. Venezia, 24 maggio 1999, in *Foro Pad.*, 2000, I, p. 27; App. Roma, 6 giugno 1992, in *Riv. not.*, 1993, p. 383. Per il fenomeno trasformativo inverso ossia da società cooperativa in associazione non riconosciuta v.: App. Torino, decr., 25 marzo 1997, in *Giur. Comm.*, 1998, II, p. 814; App. Trieste, decr. 20 ottobre 1995, in *Vita not.*, 1996, p. 344; Trib. Trieste, decr., 18 gennaio 1995, in *Vita not.*, 1995, p. 397; Trib. Roma, decr., 16 marzo 1994, in *Riv. not.*, 1995, p. 695. Sull’ammissibilità della trasformazione tra enti casualmente omogenei, in particolare dei consorzi in società consortili, in dottrina: M. Sarale, *Trasformazione e continuità dell’impresa*, Milano 1996, pp. 187 o 284; M.S. Spolidoro, *Le società consortili*, Milano 1984, p. 115; A. Borgioli, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu – F. Messineo continuato da L. Mengoni, Milano 1985, p. 127; G. Cabras, *Le trasformazioni*, in *Trattato delle Società per Azioni*, diretto da G.E. Colombo – G.B. Portale, 7***, Torino 1997, pp. 41 ss.; F. Di Sabato, *Manuale delle società*, op. cit., p. 751; e così, sempre in senso favorevole: R. Guglielmo, *La società tra professionisti dopo il D.Lgs. 96/2001: spunti problematici e disciplina codicistica*, in *Riv. not.*, 2002, p. 110.

⁷ Tra i provvedimenti più significativi si segnalano: L. n. 91/1981 “*Trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali, S.p.a. e S.r.l.*”; L. n. 218/1990 “*Trasformazione in S.p.a. degli istituti di credito, di diritto pubblico e degli enti pubblici economici*”; L. n. 84/1994 “*Trasformazione volta al riassetto degli organismi portuali e degli enti comunali di consumo*”; D.Lgs. n. 426/1997 “*Trasformazione dell’Ente pubblico “Centro sperimentale di cinematografia” nella “Fondazione Scuola Nazionale di Cinema”*”; D.Lgs. n. 19/1998 “*Disegno di Legge sulla Biennale di Venezia*”; D.Lgs. n. 20/1998 “*Trasformazione dell’Ente pubblico “Istituto Nazionale del dramma antico”*”; D.Lgs. n. 134/1998 “*Trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate*”; D.Lgs. n. 273/1999 “*Trasformazione dell’Ente Autonomo la “Triennale di Milano”*”; D.Lgs. n. 400/1999 e D.Lgs. n. 267/2000 “*Trasformazione in S.p.a. entro il 31 dicembre 2000 delle aziende municipalizzate*”.

complesso di beni funzionalmente destinati ed orientati allo svolgimento di una attività, anche meramente potenziale, di impresa⁸.

La scelta del legislatore, dunque, è nel senso di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, salvaguardandolo anche rispetto a situazioni che, altrimenti, imporrebbero l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio ad altro soggetto giuridico⁹.

Anzi la normativa va ben oltre le intenzioni del legislatore storico, che vedeva nella trasformazione "*uno strumento generale di risoluzione di conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese*"¹⁰. La previsione, infatti, della trasformazione "da" ed "in" associazione, fondazione e comunione d'azienda, più che all'impresa, guarda all'azienda come unità patrimoniale da tutelare.

Si potrebbe, allora, affermare che nella trasformazione si assiste ad una graduazione e progressiva implementazione del contenuto del principio di continuità che va da un minimo (continuità oggettiva) nell'ipotesi di trasformazione "da" ed "in" comunione d'azienda, ad un massimo (continuità soggettiva, causale e funzionale) nell'ipotesi di trasformazione omogenea di società lucrative, passando attraverso ipotesi intermedie nelle quali manca ora la continuità causale (trasformazione da società di capitali in società cooperative), ora quella funzionale (trasformazione "in" associazioni e fondazioni), ora solo quella soggettiva (trasformazione "da" ed "in" impresa individuale, laddove la si dovesse ammettere). Anche l'espressione "*ente*", utilizzata nell'art. 2498 c.c., non può rievocare un concetto di soggettività giuridica¹¹, ma deve essere intesa nel senso di entità¹² o, meglio ancora, come espressione sintetica per definire un insieme di regole di organizzazione applicabile, in ipotesi, anche all'agire di una collettività di persone fisiche o perfino di una sola persona fisica¹³.

La trasformazione, per come modificata, costituisce, pertanto, un'operazione che comprende ipotesi di cambiamento assai diverse tra loro, ma tutte accomunate dalla continuità dei rapporti giuridici.

Tale principio di continuità, si è osservato, non può essere considerato come l'effetto principale della trasformazione, ma ne diventa l'elemento essenziale e caratterizzante. In altri termini ogni cambiamento che non intacca detta continuità costituisce un'ipotesi di trasformazione¹⁴.

Ed una conferma di questa evoluzione legislativa si riscontra anche nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) che ha introdotto nel Codice Civile l'art. 42 *bis*, il quale consente alle associazioni riconosciute e non riconosciute ed alle fondazioni del I Libro di operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni.

⁸ M.Maltoni-E.Tradii, *La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione d'azienda e viceversa*, in *Notariato*, 2004, p. 151.

⁹ M.Maltoni-E.Tradii, op. ult. cit., p. 150.

¹⁰ Relazione al D. Lgs. n. 6/2003. Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. n. 366/2001, in *Riv. soc.*, 2003, § 14, p. 159.

¹¹ Come sembrerebbe desumersi dalla motivazione della Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 20 – 18.3.2004, in *Massime notarili in materia societaria*, Milano 2014, V ed., pp. 103 ss..

¹² G. Tantini, *La trasformazione di comunione d'azienda in società, le inquietudini del giurista e la "magia" delle parole*, in *Contratto e impresa*, 2008, p. 815.

¹³ A. Pisani Massamormile, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, cit., p. 81.

¹⁴ A. Cetra, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, cit., pp. 136-137.

3. Ammissibilità di trasformazioni eterogenee atipiche.

Delineato il cambio di prospettiva realizzato dal legislatore nel passaggio al sistema attuale, si tratta, ora, di verificare se l'elenco dei casi di cui agli artt. 2500-*septies* c.c. e 2500-*octies* c.c. sia da intendersi come tassativo¹⁵ o meramente esemplificativo delle fattispecie ritenute più delicate¹⁶.

Nel primo senso sembrerebbe orientata la stessa Relazione alla riforma, la quale espressamente prevede che *“la trasformazione eterogenea è applicabile soltanto dove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali”*¹⁷. In effetti l'intera disciplina della trasformazione (omogenea ed eterogenea) considera le società di capitali come l'approdo (artt. 2500-*ter* c.c. e 2500-*octies* c.c.) o la partenza (artt. 2500-*sexies* c.c. e 2500-*septies* c.c.) di una vicenda trasformativa¹⁸. Solo che nella trasformazione omogenea nessuno dubita (ed ha mai dubitato *ante* riforma) circa la legittimità di trasformazioni *“da”* ed *“in”* società di persone e *“da”* ed *“in”* società di capitali, sebbene tali ipotesi non siano espressamente previste dalla normativa vigente.

Si consideri, inoltre, che la disciplina della trasformazione eterogenea va integrata, necessariamente, dalla previsione in materia di cooperative che all'art. 2545-*decies* c.c. ammette la trasformazione da società cooperative a mutualità non prevalente in società lucrative (anche società semplice) o in consorzio¹⁹, salvo stabilire, in quest'ultimo caso, se si sia in presenza di una trasformazione eterogenea o meglio omogenea, considerata la continuità causale che connota tale ipotesi, confermata dall'art. 2538, 4° comma, c.c. che considera perfettamente fungibile la mutualità cooperativa e la mutualità consortile²⁰.

¹⁵ In tal senso: G.F. Campobasso, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003, p. 229; posizione confermata in G.F. Campobasso, *Diritto commerciale, 2, Diritto delle società* a cura di M. Campobasso, 6ª ed., Torino, 2006, p. 622; G. Palmieri, *Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 4, Torino, 2007, pp. 103 ss.; Conservatore del Registro delle Imprese di Roma, nota del 9.11.2020, prot. 0133351/U, con la quale si ribadisce che le ipotesi di trasformazione eterogenea prevista e disciplinata dal legislatore costituiscono un numero chiuso.

¹⁶ Contestano la pretesa tassatività delle ipotesi di cui agli articoli richiamati, tra i tanti: M. Maltoni, *La trasformazione eterogenea in generale*, cit., p. 293; G. Marasà, *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. not.*, 2004, pp. 593 ss.; F. Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano, 2003, p. 447; A. Fusaro, *La trasformazione delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni*, in Fondazione Italiana per il Notariato, *Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative*, Milano, 2007, pp. 245 ss.; F. Guerrera, *Sulla trasformazione di società consortile per azioni in liquidazione in società cooperativa per azioni (parere pro-veritate)*, in *Vita not.*, 2010, pp. 3 ss.; A. Pisani Massamormile, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, cit., pp. 109 ss.; R. Guglielmo, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, in *Riv. not.*, 2007, p. 852; id., *Trasformazioni eterogenee atipiche e fattispecie di maggior interesse notarile*, in *Riv. not.*, 2014, p. 1167; A. Cetra, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, cit., p. 140; G. Plasmati, *La trasformazione «da» ed «in» impresa individuale o mera titolarità d'azienda*, cit., p. 107; L. De Angelis, *La trasformazione nella riforma del diritto societario*, in *Le Società*, 2003, p. 100; in tal senso ancora: Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 20/2004, cit., p. 105.

¹⁷ Relazione al D. Lgs. n. 6/2003, cit., p. 158.

¹⁸ Circostanza, questa, addotta proprio per negare l'estensione della nuova disciplina a fattispecie non previste. In particolare, si sostiene che *“la mancanza di riferimenti ad altre vicende trasformatrici non costituisce una lacuna delle norme sulla trasformazione eterogenea, quanto piuttosto corollario coerente di un disegno, di cui vi è chiara testimonianza nella Relazione alla riforma, consapevolmente volto a consentire l'estensione dell'istituto soltanto nelle due direzioni tracciate negli artt. 2500 *septies* e *octies* c.c.. Direzioni che, in linea di principio, sono obbligate, almeno per quanta riguarda il loro punto di partenza e di arrivo, vale a dire le società di capitali”*. Così: G. Palmieri, *Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione*, cit., pp. 114-115.

¹⁹ M. Maltoni, *La trasformazione eterogenea in generale*, in cit., p. 291; A. Pisani Massamormile, *Trasformazione e circolazione dei modelli organizzativi*, cit., p. 119, sub nt 57.

²⁰ P. Spada, *Dalla trasformazione delle società alla trasformazione degli enti e oltre*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, II, 3, Milano, 2005, p. 3881, sub nt 1.

È a tal fine da condividere la posizione assunta dal Consiglio Notarile di Milano secondo cui *“la tecnica legislativa consapevolmente seguita dal legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario. La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati”*. E così ancora *“un’attenta rilettura della relazione conferma l’esattezza della ricostruzione qui proposta: il legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi”*²¹.

4. La nuova figura dell'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. n. 39/2021.

L'art. 14 del D.Lgs. 39/2021 introduce la figura dell'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica, che può essere acquistata in deroga al D.P.R. n. 361/2000 ed anche fuori dai casi previsti dal Codice del terzo settore.

Il correttivo portato dal recentissimo D.Lgs. n. 120/2023 interviene su tale figura giuridica con una serie di modifiche²².

E' stata prevista la necessità di un patrimonio minimo fissato in 10.000,00 euro (nuovo comma 3 *ter*) con ciò mantenendo il sistema previsto per tutti i casi di enti con autonomia patrimoniale perfetta, dove la necessità di un patrimonio minimo e di un controllo sulle vicende che dovessero incidere sull'integrità dello stesso sono sempre state considerate rilevanti dal legislatore e ciò è confermato dal successivo nuovo comma 3 quater che disciplina espressamente le conseguenze della diminuzione di oltre un terzo del patrimonio in conseguenza di perdite, obbligando l'organo amministrativo a convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Inoltre è stato confermato il ruolo centrale del notaio nell'effettuazione dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche in caso di ricevimento sia dell'atto costitutivo e dello statuto di un'associazione che in quello di verbale di assemblea straordinaria di un'associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta.

Il nuovo 2 co. dell'art. 14 cit. affida al notaio l'obbligo di deposito dei suddetti atti presso il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, previa comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento, poi, da parte di associazione già iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione fra quelle dotate di personalità giuridica.

Al notaio resta l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente ed in particolare dalle disposizioni dello stesso Decreto n. 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, così come previsto per gli

²¹ Massima n. 20/2004, *cit.*, pp. 104-105.

²² Sulle novità del correttivo portato dal D.Lgs. 120/2023 v. R. Guglielmo, *Segnalazione novità normativa in materia di sport dilettantistico e professionistico*, in CNN Notizie del 6.9.2023 n. 159.

Enti del terzo settore nell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il successivo co. 3 bis prevede un sistema analogo a quello dettato per le società di capitali e per gli Enti del terzo settore e cioè la possibilità che qualora il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Questi ultimi o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

La differenza rispetto alle società di capitali è che questa possibilità di non iscrizione da parte del notaio nel registro è consentita non solo nel caso di verbale modificativo ma anche nell'ipotesi di atto costitutivo (mutuando così la stessa disciplina dettata in materia di Enti del terzo settore dal citato art. 22 del Codice del terzo settore).

Non essendo però, stato modificato l'attuale 3 co. dell'articolo 14 citato, restano dei dubbi relativamente alle modalità di effettuazione dell'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche nel caso di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di associazioni riconosciute ex art. 14, già iscritte pertanto, nel suddetto registro.

Allo stato, per questo tipo di modifiche, il procedimento da seguire dovrebbe essere quello di cui all'art. 6, 3 co. dello stesso D.Lgs. 39/2021 per cui *"ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente"*.

Sembrerebbe, quindi, che l'iscrizione delle modifiche dell'atto costitutivo possa effettuarsi entro un ampio lasso di tempo (che va dal momento della modifica stessa al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la modifica è stata adottata) e che la stessa debba avvenire sulla base di una dichiarazione proveniente dall'ente dilettantistico e non, invece dal notaio che abbia ricevuto le modifiche dell'atto costitutivo.

Ma una tale interpretazione, alla luce del nuovo 2 co. dell'art. 14 citato, è da ritenersi inammissibile perché creerebbe una ingiustificata differenziazione fra fattispecie simili, anche in considerazione del disposto dell'art. 10 dello stesso D.Lgs. 39/2021, che testualmente dispone: *"1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'Ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza."*

Senza considerare, poi, che l'iscrizione delle modifiche statutarie delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute sarebbe rimessa non già al notaio rogante bensì direttamente all'associazione.

E' preferibile sostenere che il procedimento d'iscrizione debba ritenersi unico per le diverse fattispecie, per cui il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione o il verbale dell'assemblea straordinaria di un'associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta o anche, dovremmo necessariamente sostenere, il verbale

modificativo dell'atto costitutivo e dello statuto di un'associazione riconosciuta ex art. 14 cit., dovrà depositare direttamente nel registro l'atto modificativo, previa comunicazione agli organismi competenti nei modi dettagliatamente previsti dal nuovo 2 co. dell'art. 14.

Il legislatore, infine, con i nuovi commi 1 *ter* e 1 *quater* dello stesso art. 14, interviene disciplinando i rapporti fra i diversi regimi pubblicitari ed in particolare:

1. quelli tra associazioni sportive già in possesso della personalità giuridica ex DPR 361/2000 che ottengono l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dove si prevede una sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche ex DPR 361/2000 (co. 1 *ter*);

2. quelli tra associazioni già iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore che ottengono l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dove invece si prevede il mantenimento dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (co. 1 *quater*).

Relativamente alla prima ipotesi non è chiaro se la iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche necessiti dell'atto pubblico al fine del controllo notarile sulla consistenza del patrimonio minimo. Sicuramente se l'associazione riconosciuta ex D.P.R. 361/2000 dovesse anche adeguare lo statuto il problema non si porrebbe perchè con l'atto pubblico di adeguamento si effettuerebbe anche la verifica sulla sussistenza del patrimonio minimo. Se, invece, non vi è necessità di adeguamento dello statuto il problema resta. Nell'emanando regolamento operativo potrebbe essere chiarito l'evidenziato problema, anche se applicando la disciplina in materia di Terzo Settore sembra preferibile richiedere l'intervento del notaio al fine della verifica ed attestazione della sussistenza del patrimonio minimo.

Nulla, però, si dice per il caso in cui dopo l'ottenimento della personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. 39/2021, l'associazione volesse iscriversi nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o nel registro delle persone giuridiche ex DPR 361/2000.

Si dovrà rispettare la disciplina specifica prevista in tali ultimi casi o si dovrà considerare che ciò non sia possibile?

Relativamente alla seconda ipotesi e cioè quella dell'iscrizione dell'associazione con personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. 39/2021 nel registro delle persone giuridiche si dovrebbe ritenere che tale possibilità non sia consentita anche in considerazione della disciplina prevista dal nuovo co. 1 *ter* dell'art. 14 citato per l'ipotesi inversa che dispone la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel suddetto registro delle persone giuridiche.

Quanto, invece, alla successiva iscrizione di un'associazione con personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. 39/2021 nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, non si può escludere tale possibilità ma sarà necessario rispettare le prescrizioni, anche in ordine al patrimonio minimo, di cui all'art. 22 del Codice del terzo settore.

5. Trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica di capitali e cooperative.

La mancata previsione delle associazioni non riconosciute fra gli enti, cui il legislatore consente la trasformazione eterogenea in società di capitali, induce a riflettere sull'eventuale ammissibilità di una tale ipotesi di trasformazione.

Coloro i quali negano tale possibilità²³ fanno riferimento alla circostanza che solo le associazioni riconosciute sarebbero in grado di offrire la garanzia di un'accertata consistenza patrimoniale.

Si deve, però, considerare che la relazione di stima è necessaria in tutti i casi in cui l'ente di partenza non sia una società di capitali e, quindi, anche nell'ipotesi di trasformazioni che coinvolgono le associazioni riconosciute, considerato che la verifica in ordine alla congruità del patrimonio dell'associazione, per il riconoscimento della personalità giuridica, è dettata per finalità diverse.

Né si può invocare, al fine di escludere la legittimità di un tale tipo di trasformazione, la mancanza di pubblicità delle associazioni non riconosciute che impedirebbe un'adeguata tutela dei creditori sociali²⁴.

L'art. 2500-*octies* c.c., infatti, annovera tra gli enti cui è consentita la trasformazione eterogenea i consorzi con attività interna e le comunioni di azienda per i quali, analogamente, non è richiesto alcun obbligo pubblicitario.

Imporre alle associazioni non riconosciute il preventivo riconoscimento della personalità giuridica per consentire alle stesse la successiva trasformazione in società di capitali non sarebbe in linea con quel principio di economia dei mezzi giuridici sopra enunciato.

Si consideri, poi, che la sicura ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute anche in società sportive professionistiche²⁵, pure alla luce della Legge n. 128/2004, depone nel senso dell'ammissibilità di una trasformazione atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali.

Anzi questo tipo di trasformazione può essere una strada obbligata, basti pensare al caso di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che a seguito della vittoria nel campionato di riferimento venga ammessa a disputare un campionato professionistico ed abbia, pertanto, l'obbligo di adeguare conseguentemente la struttura giuridica.

Ma anche la recente disciplina dell'impresa sociale (D.Lgs. n. 155/2006) che all'art. 13 prevede che

²³ Secondo tale autorevole ricostruzione, quindi, "se in un'associazione non riconosciuta matura l'intento di trasformazione in società di capitali, lo si potrà attuare percorrendo la fase intermedia, secondo la procedura semplificata di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000, del riconoscimento della personalità giuridica". Così testualmente: F. Galgano, in *Il nuovo diritto societario*, Padova 2003, pp. 524 ss. Sembra opportuno evidenziare, però, che la garanzia di cui si parla non si rinviene in altre situazioni comunque ammesse dal legislatore quali ad esempio i consorzi, che per quanto debbano redigere un bilancio ex art. 2615 *bis* c.c., non hanno obblighi di dotazioni patrimoniali determinati. O ancora le comunioni d'azienda, per le quali il valore del complesso aziendale, pur risultando da scritture contabili ai sensi dell'art. 2217 c.c., potrebbe essere insufficiente. A diversa conclusione, invece, giunge altro Autore il quale nel ritenere la perizia un equipollente del riconoscimento, ammette la vicenda trasformativa *de qua*. Nel rispetto delle disposizioni legislative di cui agli artt. 2343 o 2465 c.c. e, quindi, con il necessario correttivo della relazione di stima, sarà consentito all'associazione non riconosciuta di evolvere in società di capitali. Così: A. Fusaro, *Le trasformazioni eterogenee: un'apertura delle frontiere tra società lucrative ed enti non profit?*, in *NGCC* 2005, pp. 73 ss..

²⁴ In questi termini: M. Sarale, *Commento sub art. 2500 octies c.c., cit.*, p. 2292, *sub* nt 12 la quale precisa, altresì, che "se è vero che anche la comunione d'azienda non è soggetta, in quanto tale, ad alcuna forma di pubblicità, nel Registro delle Imprese si troverà traccia quantomeno dell'atto di trasferimento dal quale la comunione è scaturita (v. art. 11, n. 10 del D.P.R. n. 581/1995 attuativo dell'art. 8 della L. n. 580/1993)". Ad ogni modo, prosegue, "pur a voler riconoscere la legittimità di siffatta trasformazione si porrebbe comunque il problema della disciplina applicabile". Concorde sull'ultima affermazione: G. Marasà, *Le trasformazioni eterogenee, cit.*, p. 595.

²⁵ In questo senso: F. Tassinari – A. Zoppini, *Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive*, in *Contratto e Impresa*, Padova 2006, 6, p. 913; R. Guglielmo, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, in *Studi e Materiali*, 2/2004, p. 779.

“per le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza dello scopo di lucro di cui all’art. 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere”, ha “l’evidente vantaggio di ampliare lo spettro delle operazioni praticabili, poiché divengono possibili tutte le trasformazioni che siano consentite come tali, ma forse anche oltre i limiti testuali, atteso lo sbocco in società senza scopo di lucro”²⁶.

La disciplina delle società sportive e dell’impresa sociale, inoltre, potrebbe essere interpretata come una conferma dell’orientamento *“che vede nelle società degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei cioè al perseguimento di attività tanto lucrative quanto non lucrative”²⁷.*

Da questo quadro emerge, dunque, la legittimità di una trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali²⁸, salvo a verificare se in tale ipotesi di trasformazione “atipica” le maggioranze richieste siano quelle di cui all’art. 2500-*octies* c.c. o se, invece, non occorra il consenso unanime degli associati.

Si è, infatti, sostenuto che le maggioranze di cui all’art. 2500-*octies* c.c. siano state previste dal legislatore in funzione di un trattamento di favore riservato alle associazioni riconosciute²⁹.

Sembra, invece, che proprio in considerazione di questo accertato principio di ordine generale che caratterizza la trasformazione, anche all’ipotesi “atipica” di trasformazione da associazione non riconosciuta in società di capitali sia interamente applicabile il procedimento di cui all’art. 2500-

²⁶ Testualmente: A. Fusaro, *Trasformazioni delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni*, cit., pp. 73 ss..

²⁷ . R. Guglielmo, *Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina*, op. cit., p. 777. Ad analoga considerazione giunge A. Genovese, in *Quaderni del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”*, Torino 2004, 17. L’Autrice muovendo dal presupposto – niente affatto pacifico – delle “società di capitali come strutture organizzative casualmente neutre, utilizzabili per perseguire qualunque scopo lecito, e anche uno scopo ideale (si allude ovviamente alla teoria del c.d. tramonto dello scopo lucrativo delle società di capitali), ipotizza un “inquadramento della trasformazione eterogenea di associazione in società come mutamento organizzativo, che non investe necessariamente anche la causa del contratto originario”. A. Genovese, *Ibidem*, p. 67. *Contra* invece: G. Marasà, in *Le trasformazioni eterogenee*, cit., p. 597, il quale, sottolinea che la Riforma non ha comportato una generale neutralizzazione delle forme associative e, quindi, le società di capitali, essendo tuttora vincolate al conseguimento di fini lucrativi (art. 2247 c.c.) o consortili (art. 2615-*ter* c.c.), non possono essere utilizzate per la realizzazione di fini non economici se non nei casi in cui ciò sia consentito da leggi speciali. Lo stesso Autore, però, si interroga – dando sostanzialmente risposta negativa – sulla possibilità di una modifica a maggioranza della causa del contratto anche senza trasformazione del tipo, ossia senza cambiamento della struttura organizzativa, evidenziando come all’eventuale iscrizione di una S.p.a. con scopo altruistico o non lucrativo nel Registro delle Imprese non potrà seguire la dichiarazione di nullità della stessa società in considerazione del fatto che il nuovo art. 2332 c.c. non menziona più la mancanza dell’atto costitutivo fra le cause di nullità delle società di capitali (p. 595). Con la conseguenza, per l’appunto, che “se anche la costituzione di una siffatta S.p.a. dovesse superare il vaglio del controllo notarile, non potrà essere eliminata attraverso la disciplina dell’art. 2332 c.c.” (p. 595, *sub* nt 17). In giurisprudenza, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione la quale conclude per la illegittimità di una delibera assembleare che sostituisca, a livello statutario, allo scopo di lucro soggettivo uno scopo mutualistico senza passare per la via della trasformazione. Nel caso di specie i giudici di legittimità affermano che “costituendo lo scopo di lucro un elemento essenziale e caratterizzante il tipo della società per azioni, l’assemblea straordinaria della società non può deliberare la sostituzione di uno scopo lucrativo con uno scopo non lucrativo, al di fuori delle ipotesi tassative nelle quali è espressamente consentita l’utilizzazione del tipo S.p.a. per uno scopo non lucrativo e del procedimento di trasformazione della società in società cooperativa” (Cass., sez. I, 12 aprile 2005, n. 7536, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 4).

²⁸ Conclusione già raggiunta nel precedente lavoro: R. Guglielmo, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit., p. 854 anche per una riflessione più ampia sull’art. 2500-*octies* c.c..

²⁹ G. Franch, *Commento sub art. 2500 octies c.c.*, in *Trasformazione. Fusione. Scissione*, cit., p. 335.

*octies c.c.*³⁰.

Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere senz'altro legittima la trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica, di capitali o cooperative.

Inoltre una conferma di tale possibilità “trasformativa” può desumersi, come in appresso evidenziato, proprio dall'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 che, disciplinando tassativamente i modi in cui gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, lascia le parti libere di scegliere l'uno o l'altro tipo fra quelli elencati.

6. Trasformazione da società sportiva dilettantistica ad associazione con personalità giuridica.

Resta, ancora, da esaminare la possibilità di un'ulteriore ipotesi di trasformazione eterogenea “atipica”: quella da società di capitali in associazione riconosciuta. Non si capisce, infatti, il perché il legislatore abbia previsto solo l'ipotesi della trasformazione in associazione non riconosciuta.

Certo il controllo di legalità effettuato dal notaio in ordine alla delibera di trasformazione non potrebbe assorbire anche il controllo riservato alla Pubblica Amministrazione, che, come noto, svolge funzioni diverse, tranne che nelle ipotesi di associazione con personalità giuridica da iscriversi al Registro Unico Nazionale del terzo settore o al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche dove il controllo è rimesso al notaio rogante.

Così come nell'ipotesi di trasformazione di società di capitali in fondazione, infatti, l'efficacia dell'operazione è “subordinata” al riconoscimento della personalità giuridica a cura della Pubblica Amministrazione.

In alti termini, nel caso in cui i soci abbiano voluto deliberare la trasformazione della società in associazione riconosciuta o in fondazione saremmo in presenza, in alcuni casi, di una delibera condizionata.

Il che permette di rilevare come in materia di trasformazione eterogenea eccezionalmente il legislatore consenta l'iscrizione nel Registro delle Imprese di delibere condizionate, con la conseguenza che il mancato riconoscimento della personalità giuridica impedirebbe il perfezionamento dell'operazione.

Anche tale fattispecie di trasformazione eterogenea “atipica”, così come quella da associazione non riconosciuta in società, legittimerebbe un percorso diretto con un'evidente economia di mezzi giuridici. Altrimenti una volta divenuta efficace la trasformazione in associazione non riconosciuta, gli associati dovrebbero attivarsi per richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica³¹.

³⁰ In questi termini, recentemente: Comitato Triveneto dei Notai, Massima K.A.38 – (maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali – 1° pubbl. 9/14), presentata a settembre 2014.

³¹ In senso favorevole alla trasformazione “atipica” di società di capitali in associazione riconosciuta già: R. Guglielmo, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit., p. 855; nonché: E. Tradii, *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti no profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa*, in AA.VV. *La nuova disciplina delle associazioni e fondazioni*, Padova, 2007, pp. 55 ss..

Per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di atti condizionati o a termine differito: F. Tassinari, *L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti ad efficacia sospesa o differita*, in *Riv. not.*, 1996, pp. 83 ss.; C. Ibba, *Gli effetti dell'iscrizione*, in *Il Registro delle Imprese a cura di G. Marasà – C. Ibba*, Torino 1997, p. 224; più di recente: M. Stella Richter jr., *La condizione e il termine nell'atto costitutivo*

Resta solo da esaminare il problema delle maggioranze necessarie per una tale delibera, che comunque è un problema generale relativo a tutte le delibere di trasformazione da società di capitali. L'art. 2500-*septies*, 3° comma, c.c., infatti, prevede il *quorum* rafforzato dei “*due terzi degli aventi diritto*”, fermo restando il consenso dei soci che nell'ente trasformato assumono responsabilità illimitata (cfr. art. 2500-*sexies*, 1 comma, c.c.).

La formulazione letterale della norma, congiunta all'esplicito richiamo dell'art. 2500-*sexies*, 1° comma, c.c., che prescrive le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ha indotto parte della dottrina a ritenere necessaria una doppia maggioranza per quote di capitale, come richiesto per la trasformazione omogenea, integrata dai due terzi degli aventi diritto al voto³².

Altra parte della dottrina ritiene prevalente la disposizione specifica dell'art. 2500-*septies*, 3° comma c.c., e considera applicabile la sola maggioranza per teste³³.

Sembra, invece, preferibile optare per il solo criterio capitalistico, sebbene rafforzato (due terzi), altrimenti si avrebbe un'ingiustificata deroga ai principi che disciplinano le società corporative³⁴.

7. “Trasformazione” da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione con personalità giuridica e viceversa.

Altre ipotesi possibili di migrazione da uno ad un altro dei tipi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2021 è quello da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione sportiva con personalità giuridica o viceversa.

Tali ipotesi sono certamente ammissibili, salvo a verificare se si tratti di vere e proprie ipotesi di trasformazione o se, invece, si resti fuori dal fenomeno trasformativo.

Il punto di partenza è costituito dall'art. 42 *bis* c.c. che al primo comma testualmente recita che: “*se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni*”.

Tale disposizione lascia il dubbio che il legislatore abbia voluto riportare allo schema della trasformazione il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta.

Parte della dottrina sostiene, infatti, la tesi della trasformazione³⁵ mentre l'opinione preferibile esclude la riconducibilità della fattispecie alla trasformazione³⁶.

delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in *Studi e materiali – Consiglio Nazionale del Notariato*, 2009, pp. 1053 ss.; Id., in *Notariato*, 2010, pp. 424 ss. anche per ulteriori riferimenti bibliografici; C.G.M. Plasmati, *La pubblicità delle delibere condizionate*, in *Quaderni di giur. comm.*, Milano, 2011.

³² M. Sarale, *Le trasformazioni*, in *Le operazioni societarie straordinarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. V, tomo II, Padova, 2011, pp. 380 ss..

³³ C.G. Corvese, *Commento sub art. 2500 septies c.c., cit.*, p. 395.

³⁴ G. Marasà, in *Le trasformazioni eterogenee, cit.*, p. 592.

³⁵ F. Magliulo, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore*, in *Riv. Not.*, 2018, p. 52 ss.; C. Caccavale, *La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta*, in *Il Foro Napoletano*, 2018, p. 207 ss.; M. Maltoni, *Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, p. 419 ss..

³⁶ Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 5; Studio Terzo Settore del CNN, n. 9-2023/CTS. //

Una conferma che in tale ipotesi si resti fuori dalla fattispecie della trasformazione si può rinvenire nella nuova disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2021 dove testualmente al secondo comma non si fa alcun riferimento alla trasformazione, ma vengono dettate esclusivamente delle regole sulle modalità di effettuazione della iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nel caso di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che voglia conseguire la personalità giuridica.

Ma anche la circolare del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 27.12.2018 n. 20, in tema di Enti del terzo settore chiarisce che per i *“passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa (...) si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica”* e non, quindi, quella propria della trasformazione.

Inoltre l'art. 22 comma cinque D.Lgs. n. 117/2017 e l'art. 14 comma tre *quater* D.Lgs. 39/2021 prevedono che nell'ipotesi di perdita oltre il terzo del patrimonio minimo l'associazione deve deliberare la ricostituzione del patrimonio *“oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente”*, confermando la non riconducibilità della fattispecie del passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta alla trasformazione.

Si distingue chiaramente la trasformazione dalla prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta che, necessariamente dovrebbe essere altro rispetto alla trasformazione.

Queste considerazioni sarebbero determinanti per dare una lettura più adeguata all'art. 42 *bis* c.c.. Si deve infatti, ritenere, che la reciprocità di trasformazioni, fusioni e scissioni si può realizzare unicamente fra associazioni, riconosciute e non riconosciute, da una parte e fondazioni dall'altra. In tal senso deporrebbe la mancata ripetizione nel citato art. 42 *bis* c.c. della parola *“associazioni”* prima di *“non riconosciute”* in conformità a quanto espressamente disposto all'art. 3 lettera e) della Legge delega n. 106/2016 che testualmente recita: *“disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazione e fondazione, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi”*³⁷.

La conseguenza della mancata riconducibilità alla trasformazione del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta è l'inapplicabilità dell'art. 42 *bis* c.c. con la conseguenza che: a) non occorrerebbe che la situazione patrimoniale sia munita dell'elenco dei creditori così come prescritto dalla citata norma; b) non sarebbe necessaria la relazione degli amministratori di cui all'art. 2500-*sexies* c.c.; c) non sarebbe applicabile l'art. 2500-*quiquies*, comma 2, c.c. nella parte in cui si prevede la liberazione dalla responsabilità illimitata per consenso presunto dei creditori e ciò perchè tale responsabilità consegue non già alla qualifica di socio ma al fatto storico di avere agito per conto dell'associazione³⁸.

Resta la necessità della perizia di stima per la verifica del patrimonio minimo nel caso di passaggio ad associazione riconosciuta Ente del terzo settore o di associazione *ex art.* 14 D.Lgs. n. 39/2021. Perizia, altresì, necessaria nella ipotesi di associazione che intenda ottenere il riconoscimento *ex DPR* n. 361/2000 al fine di consentire all'Autorità governativa la verifica circa la congruità del patrimonio

passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa.

³⁷ Così testualmente Massima n. 5 Consiglio Notarile di Milano, cit.

³⁸ Così testualmente Studio Terzo Settore del CNN, n. 9-2023/CTS, cit..

8. Considerazioni conclusive.

La disciplina illustrata all'inizio, che riordina elencando i vari schemi associativi che possono essere indifferentemente utilizzati per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 ed all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021, ci consente di interrogarci su una possibile e diversa ricostruzione.

La normativa di cui sopra, per altro oggetto di una serie di interventi correttivi, si deve necessariamente considerare una normativa speciale. Il legislatore in altri termini, ha individuato le varie alternative che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, offrendo alle parti la scelta circa il tipo da utilizzare.

In quest'ottica, proprio la fungibilità dei tipi offerti in relazione all'attività da svolgere potrebbe consentirci di ritenere che nell'ambito dei suddetti schemi il passaggio da uno all'altro non può che configurarsi come un'ipotesi di trasformazione omogenea, nella quale andranno rispettate esclusivamente le norme generali stabilite dal legislatore per questo tipo di trasformazione, in primis quella che impone la necessità della perizia di stima allorché si passi da un "ente" nel quale non rileva un minimo di capitale ad un altro (S.p.A., S.R.L., Ente del Terzo Settore o associazione con personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. n. 39/2021) nel quale, invece, il capitale minimo/patrimonio minimo è richiesto (cfr. artt. 2500-ter c.c., 22 D.Lgs. n. 117/2017 e 14 D.Lgs. n. 39/2021). Anzi la necessità della perizia di stima sarà necessaria anche in tutti i casi di migrazione di associazione riconosciuta ex DPR n. 131/2000 in associazione riconosciuta di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 nonché di associazione riconosciuta iscritta al RUNTS che intenda iscriversi al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche acquisendo la personalità giuridica sempre ai sensi del citato art. 14, e ciò al fine di verificare la sussistenza del patrimonio minimo di euro 10.000,00. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione³⁹.

Questo consentirebbe di sostenere come sia stato lo stesso legislatore ad individuare tassativamente i vari schemi giuridici utilizzabili in modo alternativamente libero per questo tipo di attività con la conseguenza che, nel perimetro applicativo della nuova normativa, la "migrazione" da un tipo ad un altro, lungi dal farci interrogare circa l'ammissibilità in alcuni casi di ipotesi di trasformazione eterogenea atipica, nient'altro sarebbe che un'ipotesi di trasformazione omogenea, caratterizzata dall'identità di funzione causale perseguita; anzi in alcuni casi, quale quello del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, si resterebbe addirittura fuori da qualsiasi ipotesi trasformativa.

E ciò permetterebbe anche di superare qualsiasi dubbio in ordine alla trasformazione di un ente del terzo settore in società sportiva dilettantistica senza dover scomodare la disciplina in materia di devoluzione del patrimonio di cui all'art. 9 del Codice del terzo settore, proprio in considerazione dell'omogeneità funzionale dell'attività perseguita anche se con uno schema giuridico diverso, ma sempre annoverato tra quelli utilizzabili. Tanto è vero che lo stesso legislatore, riprendendo quanto

³⁹ . Si applicherebbero, per analogia, le norme dettate in materia di Enti del Terzo settore dall'art. 22 del CTS nonché dagli artt. 16, 17 e 18 del Decreto ministeriale n. 106 del 15.9.2020 e dalla Circolare n. 9 del 21.4.2022.

Si vedano, altresì, gli studi n. 10-2022/CTS, *Attestazione sulla sussistenza del patrimonio minimo degli ETS* e n. 11-2022/CTS, *Iscrizione al RUNTS degli enti del Terzo settore e situazione patrimoniale aggiornata*. La documentazione contabile in parola, come segnalato opportunamente negli stessi studi, non potrà risalire a più di 120 giorni prima della data dell'atto notarile; pare, infatti, un mero refuso materiale il riferimento nella Circolare n. 9 del 21.4.2022 alla data di "presentazione della domanda", dato che la stessa Circolare richiama l'art. 42 bis cod. Civ. nonché la massima n. 3 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

già previsto nella Legge n. 289/2002, impone di contemplare negli statuti degli enti sportivi dilettantistici, in caso di scioglimento o estinzione dell'ente stesso, la devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi. Si riafferma, dunque, quel vincolo di destinazione finalistica del patrimonio, con la precisazione che, laddove si tratti di ente dotato di doppia qualifica (ente del terzo settore ed ente sportivo), la devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altri enti del terzo settore con analoghe finalità sportive.

Si consideri, infine, che una tale ricostruzione consente di superare anche qualsiasi obiezione in ordine ai limiti alla trasformazione da associazione riconosciuta in società di capitali di cui al 3° comma dell'art. 2500-*octies* c.c., specialmente in ordine all'inalienabilità della trasformazione per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico⁴⁰, specialmente nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione preveda espressamente il divieto di distribuzione degli utili (ipotesi da estendere, per quanto sopra osservato anche alla fattispecie della trasformazione da associazione non riconosciuta in società).

Se, invece, la società sportiva risultante dalla trasformazione dovesse avvalersi della possibilità prevista dall'art. 8 D.Lgs. n. 36/2021 di parziale lucretività, il problema dei limiti alla trasformazione si potrebbe porre.

Ma proprio la disciplina stessa in materia di attività sportiva dilettantistica ci permette di considerare fungibili i vari tipi associativi contemplati dal legislatore con la conseguenza che l'omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale e funzionale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal Codice Civile.

⁴⁰ Sulle problematiche in ordine all'ipotesi della trasformazione di società di capitali in associazione riconosciuta e viceversa e dei limiti alla fattibilità cfr. R. Guglielmo, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit..